



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Il Presidente

DELIBERA PRESIDENZIALE 5 MAGGIO 2020 - 2

VISTO il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e le sue successive modificazioni, che ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e che all'articolo 7 comma 4 stabilisce l'istituzione dell'Ufficio, composto da un numero massimo di 25 unità di personale, di cui almeno 20 del Ministero della giustizia e, in posizione di comando, non più di 2 unità del Ministero dell'interno e non più di 3 unità degli Enti del Servizio sanitario nazionale, che conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle Amministrazioni di provenienza, sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e cumulativo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2019 n. 89 "Regolamento concernente la determinazione della struttura e della composizione dell'Ufficio posto alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2019, che all'articolo 2 ha stabilito: al punto 2 che «nell'ambito dei posti disponibili nel contingente previsto nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, il personale dell'ufficio appartenente ai ruoli delle amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 4, del citato decreto-legge n. 146 del 2013, è scelto con procedure selettive, in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante»; al punto 3 che «al termine della procedura di selezione prevista al comma 2, l'ufficio richiede l'assegnazione del personale selezionato alle amministrazioni di rispettiva appartenenza, le quali sono tenute a provvedere al trasferimento entro quindici giorni dalla richiesta»; al punto 4 che «il personale assegnato all'ufficio opera alle esclusive dipendenze del Garante. Su richiesta del medesimo personale o per esigenze organizzative dell'ufficio, il Garante può richiedere, con atto motivato, alle amministrazioni competenti la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'amministrazione di appartenenza è subordinata al parere favorevole del Garante»;

TENUTO CONTO che il Garante nazionale è un Organo indipendente ed è stato indicato dalle Autorità italiane come 'Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti'(NPM), ai sensi dell'articolo 3 e seguenti del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura (OPCAT) adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2002, ratificato dall'Italia con legge 9 novembre 2012 n. 195;

TENUTO CONTO che il Garante nazionale è stato individuato dal Ministero dell'Interno e dal Dipartimento delle Politiche europee quale Organo di monitoraggio indipendente dei rimpatri forzati, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

del Consiglio dell'Unione europea recante "Norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";

VISTE le Osservazioni conclusive del Rapporto sull'Italia (CRPD/C (ITA/CO/1) del 6 ottobre 2016 del Comitato per i diritti delle persone con disabilità istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18;

CONSIDERATO che il Garante nazionale ha accesso a tutti i luoghi in cui sono o possono o possono essere allocate persone private della libertà personale e che ha il compito di vigilare affinché la loro custodia sia attuata in conformità alle norme nazionali, alle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, a regolamenti approvati in sede internazionale dalle Autorità italiane, nonché dei principi che fondano tali strumenti normativi;

TENUTO CONTO che il Garante nazionale esercita in conseguenza il proprio mandato anche in strutture dell'intero territorio nazionale di competenza della tutela della salute e dell'assistenza, ove la libertà possa essere limitata o del tutto privata, al fine di prevenire ogni forma di trattamento che possa essere offensivo della dignità o dell'integrità psichica o fisica della persona;

TENUTO CONTO che il Garante nazionale esercita anche il monitoraggio delle residenze per persone anziane non autosufficienti quali luoghi in cui il processo di istituzionalizzazione può divenire, successivamente a un ingresso volontario nella struttura stessa, una segregazione *de facto*;

VALUTATA la necessità di avviare la procedura selettiva per il reclutamento di 2 (due) unità di personale provenienti dagli Enti del Servizio sanitario nazionale,

DELIBERA

1. È indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio per il reclutamento e l'assegnazione in posizione di comando presso l'Ufficio del Garante nazionale di 2 (due) unità di personale proveniente dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, che, in base al sistema di classificazione professionale del Comparto Sanità, appartengano al profilo professionale 'categoria C' programmatore o al profilo professionale 'categoria C' assistente amministrativo.
2. I candidati potranno concorrere alla procedura selettiva presentando la propria candidatura, completa di curriculum vitae all'indirizzo e-mail segreteria@garantenpi.it entro le ore 24.00 del 31 maggio 2020.
3. La valutazione delle domande presentate nei termini e risultate ammissibili sarà effettuata da una Commissione composta da almeno due membri del Garante nazionale e un componente dell'Ufficio con funzioni di segretario.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

4. I candidati prescelti dalla Commissione, in numero non superiore a 15 (quindici) saranno convocati per il colloquio che si svolgerà entro quindici giorni dalla convocazione o presso la sede del Garante nazionale o in modalità video da remoto; la modalità sarà precisata nella lettera di convocazione.
5. Al termine della procedura selettiva, individuati i candidati con punteggio complessivo maggiore, il Garante nazionale richiede la loro assegnazione agli Enti di appartenenza, che provvederà a rendere effettiva le nuove assegnazioni entro quindici giorni dalla richiesta, come previsto dalla normativa.
6. Il personale assegnato presterà servizio presso l'Ufficio del Garante nazionale in posizione di comando, continuando a ricevere gli emolumenti dall'Ente di appartenenza.
7. La sede di servizio è unica ed è sita in Roma, via San Francesco di Sales, 34.
8. La presente delibera è pubblicata sul sito del Garante nazionale e ad essa verrà data la più ampia pubblicità anche mediante comunicazione alle Presidenze delle Regioni e agli Assessorati regionali alla sanità.

Mauro Palma
